



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"
 Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934
 Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**
mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Vedi prot. e segnatura

Agli Atti
Al sito web

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

VISTO il Regolamento UE 2024/1689 del 2 febbraio 2025, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati".

VISTE le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche – Allegato al DM n. 166 del 09/08/2025;

VISTA la Legge 132 del 23 settembre 2025 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;"

VISTO il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. — Sulla protezione dei dati personali, fondamentale quando si lavora con minori;

VISTO il PNRR – Missione 4 e Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e il Codice di Condotta Tecnologie Digitali a Scuola.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta del 19.05.2026 e con Delibera n. 55, emana il seguente Regolamento

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

L'uso dell'IA nel nostro Istituto si basa sui seguenti principi:

1. **Centralità della Persona:** L'IA è uno strumento, non un sostituto. L'insegnante resta il punto di riferimento, il valutatore, il responsabile. Nessun algoritmo può prendere decisioni educative al posto delle persone.
2. **Sorveglianza Umana Obbligatoria:** Nessun uso dell'IA può avvenire senza il controllo costante da parte di persone (docenti, dirigente). La decisione finale spetta **SEMPRE** all'essere umano, mai all'algoritmo.
3. **Trasparenza e Chiarezza Totale:** Quando si usa un sistema di IA, si deve saperlo. Niente "scatole nere", come richiede l'articolo 50 dell'AI Act.
4. **Integrità Accademica e Innovazione Responsabile:** L'obiettivo è sviluppare pensiero critico e competenze autentiche. L'IA non elimina la fatica dell'apprendimento e l'integrità accademica rimane sacra.
5. **Uguaglianza e Inclusione (Non Discriminazione):** L'IA deve aiutare tutti, non creare nuove barriere. Monitoriamo costantemente i sistemi per individuare pregiudizi algoritmici che possono discriminare studenti.
6. **Sicurezza e Privacy:** I dati personali, soprattutto quelli dei minori, sono protetti con massimo rigore e in



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**
mail: bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

conformità con il GDPR (approccio *privacy by design* e *by default*).

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

- ✓ Regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge 132/2025, del regolamento 2016/679 e del D.M. 166/2025
- ✓ garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- ✓ definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- ✓ promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
- ✓ prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Ai fini del presente titolo si intende per:

- ✓ *Intelligenza Artificiale (IA o AI)*: un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali. Più in generale si intendono i sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
- ✓ *Agente (agent)*: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- ✓ *Strumenti di IA*: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Nello specifico: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
- ✓ *Rischio*: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.
- ✓ *Sistema di IA ad alto rischio*: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.
- ✓ *Deployer*: è una persona fisica o giuridica, qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
- ✓ Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

Art. 4 - Classificazione degli Strumenti (Sistema a Semaforo)

I sistemi sono classificati in base al rischio.



Semaforo Rosso / Rischio Proibito (VIETATO SEMPRE)

Pratiche inaccettabili che violano diritti fondamentali (Art. 5 AI Act)

- Analisi delle emozioni di studenti o personale.
- Punteggio sociale o *scoring* comportamentale automatico.
- Sfruttamento di vulnerabilità (età o fragilità).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934
 Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**
mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

- Manipolazione subliminale o ingannevole per alterare comportamenti.
- Categorizzazione biometrica sensibile (es. opinioni politiche, religione, orientamento sessuale).
- Sistemi di riconoscimento facciale per la presenza.
- Sorveglianza predittiva.



Semaforo Giallo / Rischio Alto (USA CON ATTENZIONE)

Sistemi che possono impattare significativamente diritti e opportunità educative.

Rientrano qui i sistemi per:

- Determinare accesso o ammissione a percorsi formativi.
- Valutare risultati dell'apprendimento.
- Monitorare il comportamento studenti durante le prove.
- *Esempi da sconsigliare:* Meta AI (forte profilazione), AI Overview Google (affidabilità non garantita), Estensioni come Monica AI (raccolta eccessiva di dati).

La scuola deve seguire questo protocollo senza deroghe:

1. **Verifica conformità del fornitore:** Il Dirigente acquisisce documentazione che attesta conformità all'AI Act (dichiarazione UE e istruzioni d'uso dettagliate).
2. **Valutazione d'impatto (DPIA + FRIA):** Obbligatorie due valutazioni prima dell'uso: **DPIA** (protezione dati, GDPR) e **FRIA** (diritti fondamentali, AI Act).
3. Analisi approfondita dei rischi per equità, non discriminazione e opportunità educative.
4. **Sorveglianza umana sempre attiva:** Una persona (docente, commissione, dirigente) deve monitorare costantemente il sistema. La decisione finale spetta **SEMPRE** all'essere umano.
5. **Uso conforme alle istruzioni:** Il personale usa il sistema seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore e le direttive interne.
6. **Informazione completa agli interessati:** Studenti e famiglie informati in modo chiaro e completo su cosa fa, come funziona e come influenza le decisioni che li riguardano.

Rischio Medio (USO CONSIGLIATO AI DOCENTI)

Strumenti che elaborano materiali didattici, analizzano documenti o richiedono account personali.

- **Richiede:** Informativa alle famiglie, limitazione dei dati caricati, supervisione.
- *Esempi:* Magic School AI, School AI, Eduaide, Quizizz (funzioni AI), Algor Education, Microsoft Copilot (versione EDU), OpenAI API (solo per progetti didattici con DPIA).



Semaforo Verde / Rischio Basso / Minimo (USA LIBERAMENTE CON TRASPARENZA)

La maggior parte degli strumenti IA per supporto didattico, ricerca informazioni, creazione contenuti, efficienza amministrativa.

- **Richiede:** Buone pratiche e supervisione docente.
- *Esempi comuni:* Assistenti di scrittura e correzione, Generatori di immagini, Traduttori automatici, Sistemi di ricerca e organizzazione informazioni, Tool per efficienza amministrativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

- *Strumenti specifici:* Gemini, Canva, Adobe Firefly, Google NoteBookLM.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 5 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
4. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise o che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
7. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025. [potrebbe essere utile prevedere l'espressa autorizzazione del DS per gli utilizzi ad alto rischio, per esempio valutazione degli studenti]
7. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
8. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 6 – Uso dell'IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.
6. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
7. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"**

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail: bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

Art. 7 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - o uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
 - o etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
 - o prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 8 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 9 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 10 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA e l'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 11 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

Art. 12 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"**

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. Ogni trattamento dati con IA deve rispettare:
 - **Liceità, correttezza, trasparenza.**
 - **Limitazione finalità** (dati raccolti per scopi precisi e dichiarati).
 - **Minimizzazione** (solo i dati strettamente necessari).
 - **Esattezza** (dati corretti e aggiornati).
 - **Limitazione conservazione.**
 - **Integrità e riservatezza** (sicurezza massima).

5. Regole Speciali e Divieti

- **Privacy by Design e by Default:** Selezionare solo sistemi IA che integrano protezione dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
- **Divieto di Caricamento Dati Sensibili:** È vietato caricare nelle IA documenti contenenti dati sensibili, diagnosi, dati BES/DSA, o informazioni familiari.
- **Trattamento Estero:** Le piattaforme utilizzate devono avere server in UE o garanzie equivalenti.
- **Informativa:** Fornire sempre informativa chiara, concisa e comprensibile sul trattamento dati personali (Art. 13-14 GDPR).
- **Tutela Rafforzata per i Minori:** Massima attenzione nel trattare i dati dei minori (soggetti vulnerabili).
- **Diritto di Non Partecipazione:** Studenti e famiglie possono rifiutare che i dati personali siano usati per **addestrare modelli IA**. Il rifiuto non pregiudica in alcun modo l'accesso ai servizi educativi e didattici.

Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - ✓ stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
 - ✓ cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina)